

*Il legno a contatto con gli alimenti.
Programma e analisi a cura
dell' Istituto Superiore di Sanità*

*Stati generali
dell'imballaggio
di legno.*

*Futuro,
riciclo, qualità*

Verona

*7/8 Febbraio
2007*

*M. R. Milana
Istituto Superiore di Sanità'-
Roma*

SICUREZZA ALIMENTARE


La sicurezza alimentare riguarda tutta la filiera

.. from the farm to the fork

Il packaging alimentare FA PARTE DELLA FILIERA

Stessi criteri e principi di sicurezza fra alimenti e packaging

Basi normative



- *Food law: (principi generali + creazione EFSA)*

REG. (CE) N. 178/2002 del 28 gennaio 2002

- *Norma quadro su Materiali in contatto con alimenti*

REG. (CE) N. 1935/2004 del 27 ottobre 2004

- *Controlli ufficiali:*

REG. (CE) N. 882/2004 del 29 aprile 2004

*Materiali & oggetti in contatto con alimenti
(MCA)*

Normativa di carattere generale



- Si applica a tutti i materiali e oggetti

...e quindi...

- Non esistono materiali e oggetti NON regolamentati

Le normative di riferimento

- per tutti i MCA:

Disposizioni di carattere generale

- per alcuni MCA :

Disposizioni di carattere specifico

- (es plastica, carta, vetro etc..)



Disposizioni applicabili


Per il legno oggi :

- solo rispondenza ai criteri generali

Regolamento 1935/2004/CE



REGOLAMENTO QUADRO



Regolamento (CE) n. 1935/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio

del 27 ottobre 2004

riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari e che abroga le
direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE

Art.3:Requisiti Generali

non cessione

non alterazione della composizione

non deterioramento organolettico

Regolamento quadro 1935/2004/CE

- Dichiarazione di conformità
- Rintracciabilità

Art.16 Dichiarazione di conformità e documentazione di supporto

- ... i materiali e gli oggetti cui essi si riferiscono devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti.
- Tale conformità deve essere dimostrata da una documentazione appropriata che deve essere disponibile su richiesta delle autorità competenti

OBBLIGHI DELLE IMPRESE

- **PRODUTTORE:** emettere dichiarazione di conformità+tenere in house documentazione di supporto
- **UTILIZZATORE:** possesso della dichiarazione di conformità del produttore

INDICAZIONI PER L'END USER (per permettere un uso corretto)

- RINTRACCIABILITA'

Rintracciabilità

Che cosa è?

Definizione Art. 2 Regolamento quadro:

"rintracciabilità" significa la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei materiali od oggetti attraverso tutte le fasi della lavorazione, trasformazione e distribuzione.

Art 17 : Rintracciabilità

....quando?.. Perché?

La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti è garantita in tutte le fasi, per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l'attribuzione della responsabilità.

segue Rintracciabilità (art 17)

Tenendo in debito conto la fattibilità tecnologica, gli operatori economici dispongono di sistemi e di procedure che consentono l'individuazione delle imprese *da cui e a cui* sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti, disciplinati dal presente regolamento ... usati nella loro lavorazione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti che le richiedano.

segue Rintracciabilità (art 17)

I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario devono essere individuabili da un sistema adeguato che ne consenta la rintracciabilità mediante l'etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti.

Rintracciabilità: Vantaggi?

- Facilitazione di controlli
- beneficio per i consumatori in caso di problemi
- ricorso più limitato al ritiro dei prodotti di qualità insufficiente da parte delle aziende.

Rintracciabilità. *OBBLIGHI GENERALI PER TUTTI GLI OPERATORI DELLE AZIENDE*

- Conformarsi alle condizioni d'impiego e alle restrizioni allegare all'autorizzazione di sostanze destinate alla fabbricazione di materiali destinati al contatto con gli alimenti.
- Predisporre sistemi per individuare i soggetti che hanno fornito alle loro aziende detti materiali e oggetti e se del caso le sostanze e i prodotti utilizzati per la loro fabbricazione.

(segue). **OBBLIGHI GENERALI**
PER TUTTI GLI OPERATORI DELLE AZIENDE

- Su richiesta, devono essere in grado di fornire queste informazioni alle autorità competenti
- Etichettare o identificare adeguatamente i materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario in modo da consentirne la rintracciabilità

Rintracciabilità: impatto futuro

- Presuppone sistemi in grado di individuare i prodotti
- Potenziamento di sistemi di gestione della qualità (tipo ISO 9000, GMP, etc)
- Potenziamento del sistema di controllo su base documentale

Per il legno

- Per conformarsi ad una norma generale:
- Il produttore oggi deve effettuare una autovalutazione ed emettere una dichiarazione di conformità
- *...In presenza di una norma specifica il produttore dovrebbe solo emettere una dichiarazione di conformità alla norma..*

...e quindi...

- Utilità di una norma sul legno a contatto con alimenti
- Necessità di una base scientifica e tecnica per ogni norma sanitaria
- Necessità di uno studio sistematico e mirato in campo prenormativo

REGOLAMENTO GMP

REG 2023/2006/CE

buone pratiche di fabbricazione (definizione)

gli aspetti del sistema di garanzia della qualità che assicurano che i materiali e gli oggetti siano fabbricati e controllati in modo coerente e nel rispetto dell'igiene, al fine di conformarsi alle norme ad essi applicabili e agli standard qualitativi adeguati all'uso cui sono destinati, senza costituire rischi per la salute umana o modificare in modo inaccettabile la composizione del prodotto alimentare o provocare un deterioramento delle sue caratteristiche organolettiche (*Art.3*)

buone pratiche di fabbricazione

Punti fondamentali:

il Regolamento si applica

- *non solo ai singoli materiali ma anche alle combinazioni degli stessi (elencati nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1935/2004) (Art.1)*
- *a tutti i settori e a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti (Art.2)*

buone pratiche di fabbricazione

Punti fondamentali:

gli operatori del settore devono operare secondo GMP (Art.4)

- gli operatori del settore devono istituire, attuare e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità efficace e documentato (Art.5)*

buone pratiche di fabbricazione
Punti fondamentali:

- *il sistema deve tener conto delle dimensioni dell'azienda (Art.5)*

buone pratiche di fabbricazione

Punti fondamentali:

- *gli operatori del settore devono istituire e mantenere un sistema di controllo della qualità efficace (Art.6)*
- *gli operatori del settore devono elaborare e conservare un'adeguata documentazione su supporto cartaceo o in formato elettronico (Art.7)*

buone pratiche di fabbricazione

Entrata in vigore (Art.8) :

1° Agosto 2008

N.B. è un Regolamento

Convenzione di Ricerca ISS/Rilegno:

"Studio dell'idoneità al contatto alimentare di materiali e oggetti in legno. Test di composizione e/o di migrazione".

Razionale e scopo del progetto

- Il legno : materiale di impiego diffuso,
- non esiste una norma specifica relativa alle interazioni con gli alimenti.
- approfondire il comportamento di oggetti in legno mediante studi sperimentali su legno naturale
- qualificare il prodotto idoneo per contatto alimentare

Articolazione del progetto

- Ricerca in 4 fasi

Fase 1: valutazione critica

Studio della filiera produttiva delle varie di tipologie di oggetti in legno

- in funzione del tipo di oggetto
- in funzione della destinazione di impiego (tipo di alimento)
- al fine di individuare indicatori di contaminazione chimica.

Esempio:

- cassette per ortofrutta da legno di diversa natura e/o provenienza
- Presenza di contaminanti organici e inorganici
- Migrazione di sostanze organiche e metalli
- Migrazione globale

Fase 2: parte sperimentale di sviluppo

- messa a punto di metodi analitici per la determinazione degli indicatori di contaminazione chimica nel legno individuati nella prima fase.
- Metodi convalidati in house, disponibili come riferimento comune

Fase 3 parte sperimentale applicativa:

- Applicazione delle metodiche elaborate in Fase 2 alle campionature individuate in Fase 1.
- Risultati di composizione e/o migrazione sugli oggetti in legno prescelti

Fase 4 : elaborazione critica e sviluppo di parametri tecnici

- Elaborazione dei risultati analitici in funzione della individuazione di criteri e parametri tecnici alla base di una eventuale proposta di norma nazionale

Risultati scientifici previsti:

- parametri chimici e/o tecnici

Uso dei parametri individuati ?

- Indici di qualità
- Parametri di riferimento
- Utili per capitolati di acquisto
- Utili per eventuali standard tecnici
- Utili per dichiarazioni di conformità
- Possibile riferimento per norma di settore da elaborare su questa base

*GRAZIE PER
L'ATTENZIONE !*

M.R.Milana

Verona, 8 Febbraio 2007